



# COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA

via canonico de luca 155 84040 Celle di Bulgheria Salerno C.F. 84001600653 P.Iva 00775960651 ☎ 0974 987014 📠 0974 987520

[www.comune.celledibulgheria.sa.it](http://www.comune.celledibulgheria.sa.it)

[protocollo@comunecelledibulgheria.it](mailto:protocollo@comunecelledibulgheria.it)

[protocollo@pec.comunecelledibulgheria.it](mailto:protocollo@pec.comunecelledibulgheria.it)

Prot del 26/03/2020

## ORDINANZA SINDACALE N. 4 del 26 marzo 2020

MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA EPIDEMIA DA COVID-19.  
Disposizioni inerenti le attività degli uffici comunali e di servizi essenziali.

### IL SINDACO

- Assunto che, con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Assunto che, con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state disposte nuove misure di contrasto alla diffusione della epidemia. In particolare, è stato, tra l’altro, disposto all’art. 2 che “*le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1*” sono state disposte nuove misure di contrasto alla diffusione della epidemia;
- Assunto che, con Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19” sono state dettate, in particolare dagli articoli 18 e 19, disposizioni sul lavoro pubblico;
- Assunto che con Decreto Legge n. 11 dello 8 marzo 2020 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” sono state disposte nuove misure di contrasto alla diffusione della epidemia;
- Assunto che, con DPCM dello 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Assunto che, con DPCM del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, sono state indicate misure per l’organizzazione del lavoro pubblico;
- Assunto che, con DPCM dello 11 marzo 2020 sono state dettate “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. E che in particolare l’articolo 1, punto 6, prevede quanto segue: “*Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le*

*attività indifferibili da rendere in presenza”;*

- Assunto che, con Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020”, sono state indicate misure per l’organizzazione del lavoro pubblico;
- Assunto che, con Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, sono state indicate misure per l’organizzazione del lavoro pubblico;
- Assunto che, con circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020, recante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”, sono state illustrate alcune delle disposizioni dettate dal legislatore e dal Governo per l’organizzazione del lavoro pubblico durante l’epidemia da COVID-19; Assunto che con articolo 87 del d.l. 18/2020 , nell’ambito delle ulteriori misure atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria il governo ha disposto per i servizi non essenziali le modalità di lavoro agile come strumento ordinaria di prestazione lavorativa fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica ;
- Dato atto di quanto comunicato dalla Questura di Salerno - Ufficio Gabinetto – con nota esplicativa prot. Cat.A4/20/Gab. Salerno del 10/03/2020;
- Visto il decreto Legge 17 marzo 2020 n°18 che prevede espressamente che le PPAA devono limitare al massimo la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche in ragione della gestione dell’emergenza;

- Assunto che con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 19 del 20/03/2020 si invitano le Amministrazioni pubbliche al rispetto del contenuto della circolare della Funzione Pubblica n°02/2020 al fine di limitare al massimo la presenza del personale e dell’utenza negli uffici salvo che la presenza fisica sia necessaria per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti ed indifferibili ai sensi della disciplina stata e sempre che le stesse prestazioni non siano espletabili via telematica al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti;

- Visto l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

- Ritenuto urgente ed inderogabile, in ragione dall’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall’altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

- Visto l’art 50 del d.lgs. n. 267/2000 e seguenti che recita espressamente *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti...”*

Visto l’art. 54 commi 1, 3 e 4 del d.lgs. n. 267/2000, che recita espressamente: comma 1 *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto”*; comma 3 *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”*; comma 4 *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*.

- Considerato che – ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali - sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall’art.1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n.83, i seguenti servizi: a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la

manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali;

- Valutato che, a seguito del possibile protrarsi della condizione di emergenza, vadano garantite una serie di attività che, come indicato nella circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione sono *"indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna"*;

- Assunto che il comune deve garantire il massimo di cooperazione e supporto per il contrasto della emergenza COVID-19, ad esempio utilizzando pienamente a tal fine i vigili urbani ed il personale della protezione civile;

- Vista la deliberazione della giunta Comunale **n°33 del 16/03/2020** con la quale è stato adottato il *"Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile o smart working e per la disciplina del lavoro agile in emergenza"*

- Considerato che per i dipendenti la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile è la modalità ordinaria nella attuale fase di emergenza sanitaria e che la stessa modalità non viene applicata nei casi in cui risulta incompatibile con lo svolgimento delle attività e che, per i dipendenti che non sono utilizzati per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali e per garantire il massimo di cooperazione e supporto per il contrasto della emergenza COVID-19 e che non sono utilizzati con le modalità del lavoro agile, l'ente ha è tenuto ad adottare le dovute misure organizzative intese ad evitare l'estendersi del contagio ;

*Visto lo Statuto comunale, relativo ai poteri del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale;*

## DISPONE

1) In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 1, lettera e) del DPCM 11 marzo 2020 e dall'articolo 87 del D.L. 17/03/2020, n°18 sono individuate, di seguito, le attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate :

- o Polizia Municipale;
- o Ufficio di Stato Civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e di morte a seguito di chiamata del Sindaco, del Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile o della Polizia Municipale;
- o Ufficio Protocollo sarà ricevuta la posta in entrata dall'utenza esclusivamente nel rispetto alle normative vigenti in materia di utilizzo di strumentazioni informatiche ovvero con Posta Elettronica Certificata; tramite comunicazione telefonica al seguente numero diretto: 0974 987014 int 3, si potrà prenotare specifico appuntamento per il deposito cartaceo di documenti, nel caso di comprovata urgenza;
- o Servizi cimiteriali limitatamente alle attività amministrative di rilascio delle concessioni cimiteriali ed autorizzazione alla tumulazione ed inumazione delle salme, al trasporto ricevimento ed inumazione delle salme;
- o Servizi di Protezione Civile a seguito di chiamata del Sindaco del Responsabile Servizio di Protezione Civile o della Polizia Municipale;
- o Messo notificatore;
- o Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO);
- o Ricovero Minori allontanati dal Tribunale del Minori ed attività analoghe prevista per i minori disabili;
- o Attività di supporto agli organi istituzionali solo quando questa renda necessaria la presenza presso gli uffici comunali o altre sedi istituzionali e non sia gestibile mediante attività informatiche da remote;
- o Attività di svolgimento di procedure di gara solo quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remote e quando tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza;
- o Attività relative alla gestione dei pagamenti quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività

informatizzate da remote e quando tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza;

- servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge;
  - Servizi Sociali;
  - Servizi di pronto intervento manutentivo e ufficio ambiente;
  - Servizi di fognatura e depurazione;
  - Servizi di illuminazione pubblica relativa ad attività per gli interventi manutentivi e di ripristino urgente della rete di pubblica illuminazione;
  - Servizi di Igiene e sanità pubblica;
  - Servizi di distribuzione ed approvvigionamento legnatico ad uso riscaldamento da parte di ditte idonee e autorizzate, in ragione del forte calo termico di questi giorni. La validità, vista l'Ordinanza n. 23/2020 del Presidente Regione Campania, è fino al 14.4.2020.
- 2) Le restanti attività , come da D.L 18/2020 , ordinanza Presidente Regione Campania n° 8/2020 e. 9 /2020 verranno espletate con le modalità ordinarie di "lavoro agile " presso il proprio domicilio avvalendosi dei sistemi di inter operatività a remoto in dotazione all' Ente , incaricando i responsabili di posizione organizzativa ogni necessario e conforme disposizione di servizio atta ad assolvere alle prescrizioni delle richiamate disposizioni governative nell'esercizio dei poteri datoriali richiamati nella direttiva funzione pubblica n° 2/2020 ovvero:
- uffici della Segreteria Generale,
  - uffici di supporto agli organi di governo;
  - uffici della Ragioneria;
  - uffici del Personale;
  - ufficio del Protocollo;
  - uffici dell'Economato e Provveditorato;

3) disporre la chiusura al pubblico della SEDE COMUNALE nei limiti e con le deroghe di cui al punto 1;


4) disporre che per l'accesso ai servizi essenziali di cui sopra l'utenza esterna potrà procedere secondo prenotazione via PEC o mail nel rispetto e stretta osservanza delle misure sanitarie disposte in vigenza della dichiarazione di emergenza sanitaria.

5) disporre che la validità del presente provvedimento decorra dal giorno di adozione della presente ordinanza e fino al giorno 14 aprile 2020. Tale data potrà essere prorogata in presenza di una proroga delle condizioni di emergenza di cui ai citati DPCM e Ordinanze Presidente Giunta Regionale della Campania.

Stabilire chi il presente provvedimento venga trasmesso.

- Al Presidente della Regione Campania;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Torre Orsaia e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di San Giovanni a Piro
- All' Ufficio Territoriale di Governo di Salerno
- Al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi.

Dispone altresì che dello stesso venga data ampia divulgazione a mezzo pubblicazione all'albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale dell'Ente.



Il SINDACO  
Gino Marotta